

insorte nel 2001 e nel 2002 la fiscalizzazione dovrà essere riconosciuta per almeno 2 anni, nel limite delle risorse disponibili;

6. A decorrere dall'annualità 2003, per le assunzioni in convenzione riferite a lavoratori con invalidità superiore al 89% e a lavoratori disabili psichici e intellettivi la fiscalizzazione nella misura del 100% dovrà proseguire per almeno tre anni, nel limite delle risorse disponibili;
7. A partire dall'anno 2004, viene attivato il monitoraggio annuale finanziario, in ordine al funzionamento del Fondo Unico provinciale; in caso di residui sul Fondo stesso in quanto non destinati ad alcuno dei benefici previsti al precedente punto 4, verranno portati in detrazione dalla quota delle risorse finanziarie spettanti alla Provincia per l'annualità successiva e ridistribuiti tra le Province che non abbiano potuto soddisfare tutte le richieste ammissibili di agevolazione, in quota proporzionale al fabbisogno non coperto da finanziamento.

Att. 2

Regione Lombardia
GIUNTA REGIONALE

Anno 2003

DECRETO DEL
DIRETTORE GENERALE
FORMAZIONE ISTRUZIONE
LAVORO


OGGETTO: Approvazione Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 "criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili"

SETTORE E 1 - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro.

SERVIZIO

PROPONENTE E 111 - U/O Formazione e Mercato del lavoro

Protocollo		Annotazioni
N.	Data	
		<p>L'Estensore D.ssa Valentina Schinetti (int. 22134)</p> <p>La Dirigente della Struttura Politiche attive e preventive del lavoro (D.ssa M.G. Merier)</p> <p>IL DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO (Dr. Renato Pirola)</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO (Dr. Renzo Ruffini)</p>

**Regione Lombardia****DECRETO N° 12548****Del 28.7.03**

638

Oggetto

Approvazione Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 "criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili"

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO**

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 13 "Agevolazioni per le assunzioni", che istituisce il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili con apposita dotazione finanziaria annuale per la concessione di agevolazioni ai datori di lavoro privati per l'inserimento mirato dei disabili attraverso la stipula di convenzioni;

VISTA la d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 "Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili" finalizzata a semplificare e a razionalizzare il sistema di utilizzo delle risorse messe a disposizione annualmente dal Fondo nazionale per i disabili di cui all'art 13 della citata legge 68/99 e in particolare ad agevolare la pianificazione da parte delle Province degli interventi destinati all'inserimento lavorativo a favore dell'utenza disabile;

VISTO il d.d.g. I2263 del 23 luglio 2003 "Ripartizione alle Province, in attuazione della d.g.r. 13628/03, della quota- annualità 2002- del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dalla legge 68/99 pari a complessivi Euro 5.727.857,70" finalizzata a ripartire la quota del Fondo attribuita alla Regione Lombardia per l'annualità 2002 alle Province secondo i criteri fissati dalla citata d.g.r. ;


PRESO ATTO del testo, all'uopo predisposta dalla competente Struttura, della Circolare attuativa della d.g.r. 13628/03 finalizzata a fornire alle Province indicazioni operative e procedurali;

VISTE.:

- la l.r. 23/7/97 n.16 "Ordinamento della Struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e succ. modd. e integr.;
- la d.g.r. 22/12/00 n. 2764 "Aggiornamento organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento 2000) con la quale, tra l'altro, è stato nominato Direttore Generale della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro il Dott. Renzo Ruffini;
- la d.g.r. 27/12/01 n. 7622 "Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001).

DECRETA

1. di approvare il testo della Circolare attuativa della d.g.r. 13628 del 14 luglio 2003 " Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili" come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.


Il Direttore Generale
Dott. Renzo Ruffini

CIRCOLARE ATTUATIVA della D.G.R. 13628 del 14 luglio 2003

“Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni dei disabili”

La presente circolare è diretta a fornire indicazioni e precisazioni in ordine alle innovazioni introdotte con la d.g.r n. 13628 del 14 luglio 2003 “Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale di cui all’art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili” modificativa della precedente dgr. 5341 del 2 luglio 2001 che provvedeva a disciplinare la prima fase di attuazione della richiamata legge 68/99.

Il processo graduale di applicazione della normativa sui disabili ha suggerito, d’intesa con le Province, alcune sostanziali modificazioni che mirano ad avviare un percorso di semplificazione e razionalizzazione nell’uso delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Nazionale che consenta una pianificazione degli interventi a favore della categoria dei disabili più aderente alle specificità del singolo territorio e conseguentemente delle politiche provinciali, nel rispetto ovviamente delle finalità e dei vincoli posti dalla legge 68/99 e in conformità agli obiettivi e agli indirizzi fissati dagli atti di programmazione regionale.

Punti innovativi:

1. modifica degli indicatori di riparto della quota del Fondo Nazionale ex art. 13 l.68/99 assegnata annualmente alla Regione Lombardia
2. modalità innovativa di gestione delle risorse attraverso la costituzione di un Fondo unico provinciale
3. trasferimento al Fondo unico provinciale delle risorse annuali del Fondo nazionale, a decorrere dall’annualità 2002, ivi compresi i residui delle annualità 2000 e 2001

Nuovi indicatori di riparto della quota del Fondo Nazionale

Vengono modificati gli indicatori, previsti dalla d.g.r. 5341/01, di assegnazione alle Province della quota delle risorse del Fondo nazionale come segue:

- il 50% in proporzione al numero di assunzioni in convenzione fiscalizzate ex art. 13; a tal fine s’intendono: il n° di assunzioni di disabili che a seguito della valutazione operata dai competenti Uffici provinciali siano state ammesse ai benefici previsti dall’art. 13 insorte nell’anno immediatamente precedente all’annualità del fondo da ripartire e il n° di assunzioni ammesse ai benefici dell’art. 13 insorte negli anni pregressi ed ancora in essere nell’anno antecedente all’annualità del Fondo da ripartire;
- il 40% in proporzione al numero delle assunzioni in convenzione non fiscalizzate; s’intendono il numero delle assunzioni in convenzione ai sensi dell’art. 11e segg. della L.68/99 ma per le quali il datore di lavoro privato non ha beneficiato delle agevolazioni previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 13 e che sono insorte nell’anno antecedente all’annualità del Fondo da ripartire;
- il 10 % viene assegnato alle Province in parti uguali.

Il provvedimento deliberativo ha inteso con l’adozione di tali indicatori utili al riparto annuale rendere più aderente la quota delle risorse rese disponibili alla reale dinamica sul territorio dell’andamento delle assunzioni in convenzione di disabili, anche ai fini della loro ammissione - o prosecuzione ai benefici della fiscalizzazione, nei limiti temporali fissati dall’art. 13 (8 anni al

100% per riduzione di capacità lavorativa superiore al 79% e per handicap intellettuale e psichico, ovvero 5 anni per riduzione di capacità lavorativa fra il 67% e il 79%).

Fondi unici provinciali

Viene prevista la costituzione e la gestione da parte delle singole Province del Fondo unico provinciale. A decorrere dall'anno 2003 tale Fondo viene alimentato annualmente con la quota delle risorse del Fondo nazionale ex art. 13 della legge 68/99, attribuita dal Ministero del Welfare alla Regione Lombardia, ripartita tra le Province lombarde sulla base dei parametri di riparto sopra esplicitati.

Nel corrente anno 2003 confluiranno nel Fondo unico così costituito dalle Province:

- le quote residue delle risorse del Fondo Nazionale riferite alle annualità pregresse 2000 e 2001, già ripartite ed assegnate alle Province con i criteri della precedente d.g.r. 5341/01.
- la quota delle risorse del Fondo Nazionale relativa all'annualità 2002, ripartita secondo i parametri individuati dalla delibera n. 13628/03 e sopra esplicitati (vedi d.d.g.12263 del 23 luglio 2003).
- la quota delle risorse del Fondo Nazionale relativa all'annualità 2003 ripartita secondo i parametri di cui alla richiamata delibera n°13628/03 ad avvenuta emanazione del Decreto ministeriale di riparto e trasferimento alla Regione Lombardia delle relative risorse.

A decorrere dall'anno 2004, ai sensi del punto 7 della richiamata dgr.n. 13628/03, la competente Direzione Generale procederà al monitoraggio finanziario in relazione all'utilizzo delle risorse confluite sul Fondo unico con le modalità soprariportate; laddove si siano verificati residui a seguito di risorse non impegnate, sull'assegnazione della quota dell'annualità successiva spettante alla Provincia verrà operata una detrazione di pari importo ai residui accertati.

L'insieme di tali residui sarà ridistribuito a favore di quelle Province cui si sia determinata una carenza di risorse da destinare in via prioritaria alla fiscalizzazione di assunzioni in convenzione ex art. 13, in misura proporzionale ai fabbisogni e trasferite quindi sui Fondi unici delle Province stesse.

Utilizzo delle risorse dei fondi unici provinciali

L'istituzione del Fondo unico e le modalità di alimentazione dello stesso stabilite dalla dgr 13628/03 consentono alle Province di conformare l'utilizzo delle risorse finanziarie alle peculiari esigenze che anno per anno il territorio può rappresentare e consentire quindi alle Province stesse di perseguire più efficacemente le finalità della legge 68/99, pur nella sua oggettiva complessità di attuazione per la particolare e difficile categoria di utenza cui la legge stessa si rivolge.

In conformità alle finalità previste dall'art. 13 della l.68/99 ed alle norme di cui al Decreto Ministeriale 91/00 le risorse confluite sul Fondo Unico possono essere utilizzate per:

- a) ammettere ad agevolazione - previa valutazione dei relativi programmi - le assunzioni in convenzione insorte nell'anno di riferimento ovvero proseguire la fiscalizzazione delle assunzioni in convenzione insorte negli anni pregressi, già in corso di fiscalizzazione nell'anno antecedente all'annualità considerata e ancora in essere nell'anno di riferimento;
- b) prevedere il rimborso forfettario fino all'ottanta per cento delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabili. Tale rimborso non può superare l'importo

di euro 7.500,00 per ogni intervento destinato alla trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso complessivo annuale per i datori di lavoro privati dovrà essere contenuto nel tetto massimo del trenta per cento delle risorse annualmente assegnate. Si precisa inoltre che il rimborso verrà riconosciuto a quei datori di lavoro che non hanno usufruito di altri benefici economici per la stessa finalità;

c) provvedere al rimborso ai datori di lavoro a decorrere dal 2004 degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile relativi allo svolgimento di tirocini finalizzati all'assunzione per le convenzioni insorte nel 2003.

Procedure per il monitoraggio annuale finanziario (punto 7 dgr.n. 13628/03)

A tali fini, a decorrere dall'anno 2004, relativamente alle assunzioni in convenzione fiscalizzate nonché ad altri interventi effettuati con le risorse assegnate con l'annualità 2003, gli uffici provinciali competenti provvederanno a comunicare alla competente struttura regionale entro il termine del 15 marzo di ogni anno:

- i dati relativi alle assunzioni in convenzione insorte nell'anno antecedente
- i dati relativi alle assunzioni in convenzione insorte negli anni pregressi e ancora in essere ~~al 31 dicembre~~ dell'anno da monitorare, distinti nelle singole annualità.

ny
I dati rilevati dovranno contenere:

- a) il dettaglio numerico delle convenzioni fiscalizzate nella misura del 100% (lett.a, c.1 art.13) con distinzione tra maschi e femmine e gli importi dei relativi rimborsi
- b) il dettaglio numerico delle convenzioni fiscalizzate nella misura del 50%(lett.b, c.1 art.13) con distinzione tra maschi e femmine e gli importi dei relativi rimborsi
- c) il dettaglio degli importi relativi ai rimborsi delle spese di adeguamento del posto di lavoro (lett.c, c.1 art.13) come precisato al punto b) del paragrafo seguente
- d) il dettaglio degli importi relativi ai rimborsi degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per responsabilità civile relativamente allo svolgimento di tirocini finalizzati all'assunzione. (c.3 art.13)
- e) analogo dettaglio di cui ai precedenti punti a, b, c e d deve essere fornito per le assunzioni in convenzione ammesse ma non ammissibili agli incentivi previdenziali ed assistenziali per carenza di risorse.

In via transitoria il primo monitoraggio finanziario che si avvierà con l'anno 2004, dovrà comprendere anche tutti i dati di cui sopra, relativi all'anno 2002.

La Regione Lombardia alla fine del mese di marzo di ogni anno provvederà a relazionare alla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro sui risultati del monitoraggio annuale finanziario relativo al funzionamento del Fondo unico provinciale.

Indicazioni in merito al riconoscimento delle agevolazioni

I competenti Uffici provinciali, nell'ambito dei programmi inerenti alle convenzioni stipulate con i datori di lavoro privati ai sensi dell'art.11 della legge 68/99, individuano ogni anno i programmi delle assunzioni effettuate idonei a beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99

Tali programmi sono sia quelli relativi ad assunzioni in convenzione insorte nell'anno di riferimento, sia quelli relativi ad assunzioni in convenzione insorte negli anni pregressi, ancora in essere e ~~in corso~~ ¹⁰⁹³ di fiscalizzazione nell'anno antecedente all'annualità considerata.

Tali programmi da ammettere alle agevolazioni vengono valutati in base ai criteri previsti dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 91/00 che dispone - com'è noto - una valutazione prioritaria per quei programmi che prevedono l'avviamento lavorativo di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario - come previsto dall'art. 11 c.4 - in particolare dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico.

Tra le persone con particolari difficoltà di inserimento possono rientrare: i disabili con invalidità superiore al 79%, i disabili ultracinquantenni, i disabili con scarsa professionalità, i disabili con bassa scolarità, i disabili disoccupati di lunga durata.

Il citato art. 6 stabilisce inoltre altre tipologie di programmi che i competenti uffici, nell'attività di valutazione degli stessi e nella predisposizione della conseguente graduatoria, debbono tenere in debito conto e precisamente:

- programmi che prevedono forme di inserimento stabile;
- programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare dirette a settori innovativi di attività;
- programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
- programmi che favoriscano l'inserimento di donne disabili;

Si ritiene quindi, in linea con quanto peraltro già previsto dalla precedente dgr. 5341/01, che la valutazione dei programmi dovrà avvenire tenuto conto in primo luogo del richiamato criterio di priorità e successivamente della presenza del maggior numero delle tipologie di programmi sopra indicate.

A parità di presenza di tali requisiti, gli uffici competenti dovranno tenere conto del criterio cronologico di presentazione delle domande.

Per i programmi di assunzioni in convenzione, ancora in essere, insorte nel 2000 la fiscalizzazione dovrà essere riconosciuta per almeno 3 anni e per i programmi di assunzioni in convenzione, ancora in essere, insorte nel 2001 e 2002 la fiscalizzazione dovrà essere riconosciuta per almeno 2 anni nel limite delle risorse disponibili. Tale disposizione trova fondamento nei risultati emersi dalle proiezioni per singola provincia fatte sulla base dei rimborsi effettuati per le annualità 2000, 2001 e 2002 nel limite delle disponibilità finanziarie per l'annualità di riferimento.

Dall'annualità 2003 per i programmi di assunzioni in convenzione, relative a lavoratori con invalidità superiore al 89% e per i disabili psichici e intellettivi la fiscalizzazione nella misura del 100% dovrà proseguire per almeno tre anni nel limite delle risorse disponibili..

La delibera ha inteso con tale disposizione predisporre uno strumento a specifica garanzia dell'utenza maggiormente in difficoltà, assicurando in tal modo una continuità del rapporto di lavoro, nello spirito della legge 68/99.

Per tutte le fiscalizzazioni riconosciute le Province dovranno ipotizzare per quanti anni proseguirà l'agevolazione affinché tutti i soggetti coinvolti a vario titolo possano disporre degli elementi che consentono un'adeguata programmazione in materia.

Si precisa che a decorrere dall'annualità del Fondo nazionale 2003, a seguito dei risultati del monitoraggio finanziario, la procedura di assegnazione delle agevolazioni ai datori di lavoro privati è da ritenersi conclusa quando le Province avranno agevolato con i residui non ancora assegnati dell'annualità successiva a quella monitorata i datori di lavoro ai quali non erano state concesse le agevolazioni per carenza di risorse finanziarie.

Gli uffici provinciali dovranno inoltre comunicare ai datori di lavoro privati non ammessi ai benefici l'esclusione motivata.

Al fine di fornire indicazioni in merito a problematiche ricorrenti rilevate dalle Province nella procedura di fiscalizzazione si precisa quanto segue:

- si considerano escluse dalle agevolazioni le assunzioni in convenzione fiscalizzate di lavoratori disabili effettuate mediante passaggi diretti, ossia effettuati senza soluzione di continuità da un datore di lavoro ad un altro, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio;
- si considerano ammissibili alle agevolazioni le richieste dei datori di lavoro che non abbiano avuto alle loro dipendenze negli ultimi sei mesi un lavoratore disabile per il quale si richiede il rimborso, al fine di evitare che i datori di lavoro riassumano in convenzione un lavoratore disabile assunto nei mesi precedenti senza convenzione;
- nel caso in cui un datore di lavoro avesse già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99 per l'assunzione in convenzione di un lavoratore, successivamente cessata, e instaurasse un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore, sempre mediante convenzione, lo stesso datore di lavoro avrà la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni solamente per le annualità spettanti nel corso del precedente rapporto di lavoro di cui non avesse ancora beneficiato.

Termini di scadenza

Ai fini del rimborso ai datori di lavoro degli importi corrispondenti alle agevolazioni concesse, di cui all'art. 13 della legge 68/99, si assume come anno di riferimento l'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione in convenzione.

Il termine per la presentazione ai competenti uffici provinciali da parte dei datori di lavoro che hanno stipulato convenzioni delle richieste di accesso alle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99 si intende fissato al 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione.


Il termine per la comunicazione alla DG Formazione Istruzione e Lavoro da parte dei competenti uffici provinciali dei dati relativi alle assunzioni in convenzione ammesse a fiscalizzazione e alle assunzioni in convenzione non ammesse a fiscalizzazione per carenza di risorse si intende fissato al 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione.

Interventi informativi

Gli Uffici provinciali contestualmente al rilascio del Nulla Osta all'assunzione di un lavoratore in convenzione, provvedono a fornire ai datori di lavoro con adeguata comunicazione, le informazioni relative alle modalità di accesso alle agevolazioni e alla durata delle medesime, con l'indicazione degli adempimenti a carico dell'azienda e l'indicazione della modulistica da trasmettere agli Uffici provinciali.

Si precisa che, a seguito del rilascio del citato Nulla Osta, i datori di lavoro procedono al perfezionamento dell'assunzione della persona disabile e, contestualmente alla conseguente comunicazione dell'avvenuta assunzione, possono presentare agli Uffici provinciali la richiesta di ammissione alle agevolazioni.

All. 3



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 8 AGOSTO 2003

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 11	(3.1.0)	
Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia»		3
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 12	(3.2.0)	
Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica		4
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 13	(3.1.0)	
Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate		5
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 14	(5.1.1)	
Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico)		8
REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2003 - N. 16	(5.4.0)	
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»		8
REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 2003 - N. 17	(4.6.1)	
Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»		13

Anno XXXIII - N. 182 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2003021)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 11

(3.1.0)

Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche alla L.r. 11 luglio 1997, n. 31)

1. Alla L.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: «L'intesa si intende acquisita decorse ventiquattro ore dalla proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore.»;
- al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 7 le parole «a seguito della formalizzazione della valutazione al termine del secondo anno dell'incarico» sono soppresse;
- dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis

(Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, ogni struttura sanitaria di diritto pubblico o privato soggetta ad autorizzazione o accreditamento che operi in violazione delle vigenti norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione e accreditamento, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di un'attività sanitaria in struttura carente della prescritta autorizzazione;
- da € 15.000 a € 150.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie per le quali la struttura non ha ottenuto la prescritta autorizzazione;
- da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;
- da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per codifiche che non rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate;
- da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;
- da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche non rappresentanti in modo corretto le prestazioni erogate;
- da € 500 a € 5.000 per il mancato invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

2. I requisiti che consistono nell'esistenza di documenti, procedure, regolamenti interni o linee guida, si considerano esistenti solamente quando suddetta documentazione risulti conforme alla normativa vigente e la struttura abbia dato esecuzione alle disposizioni prescritte dalla documentazione stessa.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 spetta agli enti competenti ad effettuare le relative verifiche ispettive e, nei casi di cui al comma 1, lettera g), ai destinatari delle comunicazioni e dei flussi informativi. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introi-

tate dai soggetti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

4. L'accertamento dell'assenza o del mancato mantenimento dei requisiti autorizzativi o di accreditamento comporta, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo di cui al comma 1, lettera g), la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo di un minimo di 7 ad un massimo di 60 giorni.

5. Con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di diverse branche o il cui assetto è composto da più unità operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più unità operative.

6. L'accertamento di una grave carenza di requisiti autorizzativi o di accreditamento, tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, sia diretto e immediato sia indiretto e potenziale, comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo di un minimo di 3 ad un massimo di 60 giorni.

7. Le violazioni delle norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione o di accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, determinano l'applicazione della procedura di diffida con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento, di cui al comma 6.

8. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento, in seguito alla sospensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

9. Gli atti di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca sono emanati dall'ente che ha concesso la relativa autorizzazione o accreditamento.»

Art. 2

(Modifiche alla L.r. 13 febbraio 2003, n. 1)

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 3 le parole «entro il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2003»;
- al comma 1 dell'articolo 4 le parole «alla scadenza del 30 settembre 2003» e «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «alla scadenza del 31 ottobre 2003» e «entro il 31 gennaio 2004»;
- al comma 4 dell'articolo 6 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004.»;
- al comma 10 dell'articolo 18 il primo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente.»;
- al comma 12 dell'articolo 18 le parole «e comunque non oltre il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 ottobre 2003.»

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

- 4 -

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/863 del 30 luglio 2003)

(BUR2003022)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 12

(3.20)

Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Finalità e ambito di applicazione della legge)**

1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.
2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre Regioni siano diversamente disciplinate.

Art. 2**(Certificazioni sanitarie)**

1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:
 - a) il certificato di sana e robusta costituzione;
 - b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
 - c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
 - d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
 - e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.
2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:
 - a) il certificato per vendita dei generi di monopoli;
 - b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.
3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C)).
4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 3**(Determinazioni in materia di medicina scolastica)**

1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.
2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.
3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

- 5 -

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

Art. 4

(Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari))

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l'aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

- all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
- al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;
- alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione qualitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal d.lgs. n. 155/97.

3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/864 del 30 luglio 2003)

(BUR2003023)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 13

(3.1.0)

Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo; delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

2. A tale fine la Regione:

- promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
- promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
- promuove l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

Art. 2

(Destinatari ed ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), d'ora in poi definite «persone disabili».

Art. 3

(Iniziativa)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

- iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui all'articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all'accertamento dell'handicap, della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- un sistema integrato di servizi per il lavoro socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
- forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

- coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

- b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;
- c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
- d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
- e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.

Art. 4**(Organizzazione dei servizi e monitoraggio)**

1. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 sono individuati nelle province, le quali operano in conformità alle modalità di gestione dei servizi previsti dalla l.r. 1/1999.

2. È istituito l'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.

3. Tale Osservatorio, presieduto dal direttore generale competente per materia o da suo delegato, è composto da nove rappresentanti tecnici designati per due terzi dalle parti sociali e dalle associazioni degli invalidi, civili e del lavoro, presenti nella Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 1/1999 e, per un terzo, da tecnici designati dagli assessori provinciali presenti nel Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 8 della l.r. 1/1999.

4. L'Osservatorio, costituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro, presenta un rapporto annuale al Consiglio regionale in ordine all'applicazione della legge 68/1999 e della presente legge, promuove inoltre iniziative informative funzionali alla conoscenza delle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale in ordine all'inserimento lavorativo mirato delle persone disabili.

5. Analogamente, presso ogni Provincia, si costituiscono con gli stessi criteri, modalità e compiti, Osservatori provinciali che operano in sinergia e integrazione con l'Osservatorio regionale.

Art. 5**(Strumenti del collocamento mirato)**

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
- b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);
- c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999;
- e) agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999;
- f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999;
- g) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.

Art. 6**(Convenzioni)**

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.

2. Per favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità da individuarsi negli atti di indirizzo di cui alla l.r. 1/1999 sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.

3. Le province possono autorizzare il prolungamento delle convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s'impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 68/1999 possono estendersi fino ad un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi.

Art. 7**(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 14 della legge 68/1999, istituisce con la presente legge il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito nominato «Fondo», ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l'organo amministrativo.

2. Il Fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.

3. La Regione con tale Fondo finanzia, sulla base di piani presentati dalle province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Art. 8**(Organo amministrativo del fondo)**

1. È istituito il «Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», di seguito denominato «Comitato», in modo tale da garantire la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) l'assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente o suo delegato;
- b) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti delle province designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Ciascuna delle componenti di cui al comma 2 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

4. La nomina dei componenti del Comitato, di durata pari

a quella della legislatura, è effettuata con decreto del direttore generale competente per materia; con lo stesso decreto si individua la struttura preposta allo svolgimento delle funzioni di segreteria. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura e deve essere rinnovato entro sessanta giorni dalla data di scadenza. Il Comitato decaduto continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

5. Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore della Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un componente di ciascuna delle parti rappresentate nel Comitato; nonché la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

8. Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

9. I componenti del Comitato non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi genere per l'espletamento del loro operato né sono previsti costi a carico della Regione per il funzionamento del Comitato stesso.

Art. 9 (Rete dei servizi d'inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale)

1. La Regione, al fine di promuovere efficaci azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e di personalizzazione degli interventi di orientamento, educativi e formativi e di tirocini, sostiene il raccordo della rete tra i servizi per il lavoro delle province definiti dalla l.r. 1/1999 e i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia) e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio.

2. A tal fine la Giunta regionale emana appositi atti di indirizzo intesi a promuovere apposite convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

Art. 10 (Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate)

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla l.r. 1/1999.

2. Ai fini della presente legge per «persone svantaggiate» si intendono quelle di cui alla legge 381/1991.

Art. 11 (Disciplina delle unità d'offerta)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, d'intesa con la commissione consiliare competente, disciplina le unità d'offerta preposte all'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per le iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di soste-

gno e di collocamento mirato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 6, comma 2 ed articolo 7, comma 3, si provvede con le risorse stanziati all'UPB 2.5.3.1.2.79 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» a fronte degli introiti di cui all'articolo 7, comma 2 del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» di cui all'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

2. Alle spese per l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse stanziati all'UPB 2.5.3.1.2.79 «Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

3. Alle spese per le iniziative finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 10 si provvede con le risorse stanziati all'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

4. Alle spese per gli interventi della presente legge concorrono, nel rispetto delle singole finalità, altresì i fondi di derivazione nazionale e comunitaria.

5. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003.

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/865 del 30 luglio 2003)

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

- 8 -

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

(BUR2003024)

Legge regionale 4 agosto 2003 - n. 14

(5.1.1)

Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico»)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

«Art. 9-bis

(Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51)

1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della l.r. 51/1975.

2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 51/1975 e all'articolo 10 della l.r. 23/1997.

3. A seguito dell'efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l'articolo 27 della l.r. 51/1975 e l'articolo 10 della l.r. 23/1997 attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.»

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/866 del 30 luglio 2003)

(BUR2003025)

Regolamento regionale 4 agosto 2003 - n. 16

(5.4.0)

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

CAPO II

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE
DESTINATE ALL'ALLENAMENTO
E ALL'ADDESTRAMENTO
DEI CANI DA CACCIA E ALLE PROVE CINOFILE
(Art. 21 comma 9)

Art. 2

(Tipologia delle zone)

1. Le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono distinte in tre tipologie a seconda delle caratteristiche di ciascuna di esse, e vengono convenzionalmente classificate in zone A, B e C, come specificato nei successivi articoli.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani nelle zone di cui al comma 1 può avvenire da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

Art. 3

(Zone A)

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone A.

2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare prove cinofile nelle zone A la delegazione provinciale ENCI (Ente Nazionale Cinofila Italiana) e le società specializzate riconosciute dall'ENCI.

3. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale organizzate sul territorio provinciale, limitatamente alle prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nell'ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell'ENCI.

4. Nelle zone A è vietato lo sparo.

Art. 4

(Calendario delle prove nelle zone A)

1. Al fine della relativa autorizzazione la delegazione provinciale ENCI trasmette alla Provincia, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate nel primo semestre dell'anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre.

2. Le prove sono riservate esclusivamente a cani iscritti ai libri genealogici dell'ENCI o che debbono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.); per questi ultimi è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'ENCI.